

# **REGOLAMENTO PER L' ACCESSO AI CONTRIBUTI**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto, i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

## **TITOLO I CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE LOCALI**

### **ART. 2 Criteri generali e Competenza**

Le richieste di contributi, sovvenzioni, ecc., verranno esaminate tenendo conto dei seguenti criteri:

1. Conformità agli obiettivi generali del Comune fissati dalla Legge, dallo Stato, dallo Statuto e dagli atti di programmazione generale e settoriale approvati dal Consiglio Comunale;
2. Tutela della persona umana, della famiglia e della qualità della vita;
3. Sostegno alle categorie socialmente deboli ed alle nuove forme di emarginazione;
4. Promozione del patrimonio culturale, ambientale e sociale del Comune di Appignano e della sua immagine;
5. Iniziative culturali in settori sperimentali o nuovi con particolare attenzione al mondo giovanile, del tempo libero e dello sport;
6. Sostegno e valorizzazione delle attività economiche e produttive;
7. Sviluppo e valorizzazione delle potenzialità turistiche del territorio.

### **ART. 3 Tipologia degli interventi**

La sovvenzione è la modalità con la quale l'Amministrazione Comunale partecipa all'onere derivante da una iniziativa, opera od attività cui direttamente collabora nei termini stabiliti da apposito atto, convenzione o accordo di programma.

Il contributo è l'erogazione di denaro volta a sostenere in modo occasionale iniziative ritenute valide e meritevoli secondo i principi della Legge, dello Stato e del presente Regolamento.

#### **ART. 4** **Criteri Generali**

Il Comune di Appignano eroga contributi in denaro per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative locali, aventi le seguenti finalità:

- a) Culturali e di promozione della cultura;
- b) Ricreative;
- c) Sportive di promozione dello sport;
- d) Di promozione turistica;
- e) socio-assistenziali,

chiaramente definite, organizzate da Enti Pubblici e privati, Associazioni locali, Cooperative o altri soggetti pubblici o privati.

I privati cittadini possono accedere a detti contributi a condizione che siano costituiti in appositi comitati ai sensi dell'art. 39 del Codice Civile.

Il contributo comunale potrà, anche, essere erogato in natura attraverso la fornitura di servizi comunali, personale e mezzi dipendenti dal Comune ed assunzione diretta a carico del bilancio comunale delle spese per la fornitura di alcuni beni e servizi necessari all'organizzazione della manifestazione o patrocinando la manifestazione stessa.

#### **ART. 5** **Patrocinio**

Il Comune di Appignano si riserva la facoltà di assumere direttamente, a proprio carico, l'organizzazione della manifestazione, di cui al precedente articolo 4, quando la stessa rivesta particolare importanza per l'intera collettività locale nello specifico settore di attività e vi sia disponibilità del soggetto organizzatore, che ha presentato l'istanza di contributo, a collaborare direttamente con l'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 6** **Interventi nel Settore dello Sport**

Vengono concessi contributi ad Associazioni o Società Sportive senza scopo di lucro per lo svolgimento delle attività agonistiche, di promozione dello sport tra i giovani, attività motorie per anziani, per manifestazioni sportive e ricreative di interesse sovra comunale, per la gestione diretta degli impianti e delle attrezzature.

#### **ART. 7** **Presentazione ed istruttoria delle domande**

Le domande e le proposte per i contributi annuali per lo svolgimento di

manifestazioni ricorrenti, sia a carattere culturale, ricreativo, sportivo e promozionale in genere, devono essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

Le domande e le proposte per contributi "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate, salvo casi eccezionali, debitamente documentati, almeno 2 mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

Le domande e le proposte, opportunamente motivate, devono essere documentate e corredate:

- a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o altri Enti.

Sono istruite dai competenti servizi e sottoposte alla Giunta Municipale per le opportune direttive ed indirizzi.

La determinazione del Responsabile del Servizio, in ordine alle domande e proposte, di cui al primo comma, deve essere adottata entro 1 mese dall'approvazione del Bilancio di previsione dell'anno di riferimento, mentre per le domande e proposte, di cui al secondo comma, la determinazione deve intervenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o proposta.

In ogni caso le decisioni del Responsabile del Servizio devono dare atto dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

Il contributo verrà liquidato anticipatamente al 50% ed il rimanente 50% ad avvenuta rendicontazione della manifestazione.

## **ART. 8**

### **Valutazione delle domande**

Nell'esame delle domande e proposte di intervento si deve tenere conto dei seguenti elementi di valutazione dell'attività, iniziative, ecc., cui le domande stesse si riferiscono:

- rilevanza sociale ed economica;
- valorizzazione della realtà locale;
- rilevanza tradizionale e territoriale;
- progetto preventivo e/o continuativo;
- ricorrenza annuale.

Nel caso di domande o proposte di intervento concomitanti e che abbiano una pari valutazione degli elementi sopra elencati, costituisce motivo di priorità la residenza o la sede dell'associazione richiedente nel territorio comunale.

## **TITOLO II CONTRIBUTI ASSISTENZIALI**

### **ART. 9 Principi generali**

Sono interventi di tipo economico che il Comune di Appignano realizza in campo sociale rivolti a persone singole o a nuclei che, a causa delle loro condizioni psicofisiche e/o sociali, o economiche si trovano in condizioni di rischio di devianza, emarginazione, degrado, abbandono o solitudine o che semplicemente necessitano di un'integrazione o di un sostegno economico per accedere ad una soglia minima di qualità della vita.





Tali interventi sono finalizzati ad assicurare le essenziali condizioni materiali di vita, a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno utilizzo delle risorse personali, e a tutto quanto attiene la prevenzione o l'eliminazione delle situazioni determinanti stati di bisogno, disagio e emarginazione.

I contributi economici sono eventualmente erogati dal Comune compatibilmente alle risorse finanziarie iscritte negli appositi capitoli di bilancio a ciò destinati.

Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento vengono applicati le norme relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), come determinate dai disposti dei Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme. Vengono tenuti altresì in debito conto per l'accollo degli oneri assistenziali i criteri stabiliti dalle normative statali e regionali in materia.

### **ART. 10 Finalità**

Gli interventi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

-  prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale che possono ingenerare situazione di bisogno o di emarginazione;
-  rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture;
-  contribuire al mantenimento di un proprio congiunto in strutture residenziali;
-  provvedere al mantenimento di soggetti indigenti all'interno di strutture residenziali in assenza di parenti obbligati;

### **ART. 11 Destinatari**

Sono ammesse a godere di benefici ed erogazioni in denaro, in beni o in servizi le persone residenti nel Comune di Appignano che si trovino in condizioni di indigenza e/o in condizioni di grave disagio sociale che possano essere causa di emarginazione come esplicitato in premessa. Possono

accedere a contributi anche soggetti che pur non versando in personali situazioni di precarietà si trovano nell'obbligo di dover fronteggiare situazioni che potrebbero in qualche modo rendere precaria la loro personale situazione economica e quella della loro famiglia.

Possono presentare richiesta quindi di aiuto economico i cittadini residenti nel Comune di Appignano che siano in condizioni di:

- a. indigenza documentabile e riscontrata sulla base dei criteri previsti al successivo articolo 12;
- b. mancanza di attività lavorativa per gravi ragioni indipendenti dalla propria volontà;
- c. assenza di parenti obbligati per legge a prestare gli alimenti;
- d. presenza di parenti obbligati che però risultino, in base a quanto previsto dall'articolo 16 del presente regolamento, in condizioni economiche tali da non potervi provvedere, in parte o completamente;

### **ART. 12 – Criteri di valutazione**

Sono considerate in condizioni economiche di indigenza, al fine della possibilità di accedere ad un contributo, le persone che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente pari o inferiore a € 7.500,00 calcolato a norma del D. Lgs. 31/03/1998 n. 109, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.

Il Comune, prima di erogare il contributo, può verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente tramite i servizi sociali e può escludere dal beneficio economico le domande che presentino situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento. Qualora il tenore effettivo di vita emergente dagli accertamenti previsti dal presente regolamento sia, pertanto, in contrasto con una definizione di stato di indigenza, l'intervento di aiuto economico non viene attivato a prescindere dal dato desunto dal solo indicatore della situazione economica.

### **ART. 13 Tipologia ed entità dei contributi**

Gli interventi di aiuto economico possono essere:

- continuativi
  - straordinari
1. continuativo, quando il contributo viene erogato per un minimo di tre mesi fino ad un massimo di dodici. Tale sussidio risulta quindi contributo necessario per la sopravvivenza o per evitare rischi di istituzionalizzazione dell'assistito o del suo nucleo. La corresponsione del contributo non può comunque avere una durata superiore all'esercizio finanziario al quale si riferisce. In casi particolari, segnalati dagli Operatori Sociali e dopo verifica relativamente alla realizzazione del progetto, il contributo può essere rinnovato;

2. straordinario, quando il contributo viene erogato con finalità di sopperire a situazioni aventi la caratteristica dell'eccezionalità.

L'importo del contributo continuativo non può essere superiore a € 2.400,00 annui per soggetto o nucleo familiare (nel tetto massimo vanno ricompresi anche i benefici riconosciuti da specifiche leggi regionali e statali – L.R. 30/98, L. 431/98).

L'ammontare dei contributi straordinari ricevuti da uno stesso soggetto o nucleo familiare nell'arco dell'anno non deve essere superiore a € 1.000,00 (nel tetto massimo vanno ricompresi anche i benefici riconosciuti da specifiche leggi regionali e statali – L.R. 30/98, L. 431/98).

#### **Art. 14 Istruttoria**

L'assistente sociale competente recepisce la pratica, prende in carico il caso, effettua il colloquio e, se necessario, la visita domiciliare, verifica l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti, valuta professionalmente la situazione socio-economica ed elabora la proposta motivata di assistenza economica ovvero l'eventuale diniego.

La proposta di contributo economico viene formulata sulla base di un progetto personalizzato per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico e comunque con durata non superiore a sei mesi, al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza o meno delle condizioni di bisogno.

Il progetto personalizzato deve indicare.

- la definizione degli obiettivi e la finalizzazione degli interventi;
- la durata dell'intervento;
- l'ammontare della somma mensile e modalità di erogazione;
- la cadenza, i criteri e le modalità di verifica.

Alla scadenza del termine indicato, l'assistente sociale presenta – con il persistere delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo – un'ulteriore proposta aggiornata.

Qualora il progetto di intervento sia finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo e comprenda l'erogazione di provvidenze economiche, il soggetto richiedente deve dimostrare il proprio impegno a sperimentare le proposte di inserimento lavorativo e a trovare soluzioni per un mantenimento autonomo, fatta avvertenza che in difetto potranno essere sospese con motivato provvedimento le provvidenze economiche e i servizi concessi.

#### **ART. 15 Modalità di erogazione**

Il contributo viene erogato su istanza dei soggetti interessati mediante determina del Responsabile di Settore competente, previa approvazione dell'intervento da parte della Giunta Municipale.

L'erogazione del contributo, quando non diversamente disciplinata da leggi o regolamenti, è subordinata alla sottoscrizione di un progetto da parte dell'Assistente Sociale o da altro soggetto competente in materia e riconosciuto come tale dall'Ente erogante, volto al superamento delle condizioni di bisogno. Tale progetto è atto preponderante e fondante per la possibilità di erogazione del contributo e contiene i principi su cui si articola l'intervento.

Gli interventi e/o benefici di natura economica sopraindicati possono essere erogati mediante:

- a. la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario;
- b. gestione di una cifra di denaro da parte di soggetti individuati dall'atto del responsabile di Settore per conto del nucleo familiare indigente e non in grado di provvedervi;
- c. mediante corresponsione di buoni spesa da utilizzarsi presso esercizi commerciali individuati dall'Amministrazione Comunale;
- d. corresponsione di una cifra in denaro finalizzata e vincolata a determinate coperture di spese del nucleo familiare. In particolare si fa riferimento alla concessione di contributi economici per il saldo di utenze (energia elettrica, acqua, gas e canone di locazione) o di servizi comunali (trasporto scolastico, mensa scolastica, nidi d'infanzia).

#### **ART. 16** **Parenti obbligati agli alimenti**

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvedervi esclude, di norma, la fruizione di interventi e/o benefici economici di carattere continuativo o straordinario da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sono parenti obbligati i familiari tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 del c.c.. E' compito del Servizio Sociale informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che l'Amministrazione Comunale pone al proprio intervento. Gli obbligati sono preliminarmente convocati allo scopo di verificare un loro eventuale coinvolgimento nell'assistenza del soggetto indigente per far fronte in tutto o in parte alle esigenze economiche per le quali è richiesto l'intervento del Comune.

Sulla base del presente Regolamento non viene considerato obbligato al mantenimento dell'indigente il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore o pari a 15.000,00 euro. Nel caso in cui gli obbligati abbiano un reddito superiore ed adeguato ma rifiutino di contribuire, il Comune provvede ad attivare l'azione di rivalsa nei loro confronti per il recupero delle somme corrisposte.

L'Amministrazione Comunale contribuirà a favore dell'indigente con le stesse modalità descritte nei commi precedenti in assenza di obbligati o in presenza di obbligati di cui al comma 3 del presente articolo.

**ART. 17**  
**Nucleo familiare di riferimento**

Il nucleo familiare di riferimento per la concessione dei contributi economici del presente regolamento è quello definito dalle norme di cui ai dei Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130, ai relativi decreti applicativi e successive modifiche ed integrazioni. Viene pertanto considerato il nucleo familiare previsto dalla vigente normativa nazionale.

**ART. 18**  
**Documentazione**

Nella domanda redatta in carta semplice sull'apposito modulo predisposto dagli Uffici comunali, il richiedente, allega apposita dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E., resa ai sensi dalle vigenti disposizioni normative, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 675/96 e successive norme modificative ed integrative.

Nella domanda deve essere altresì dichiarato ogni altro elemento certificativo utile ad individuare l'effettiva situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare.

Ai fini dell'accertamento può essere richiesta la seguente documentazione:

- 1) fotocopia dei modd. Unico e/o 730 e/o CUD, dei frontespizi di tutti i libretti e/o certificati di pensione, copia dell'eventuale tesserino di disoccupazione, Mod. O bis M nonché ogni altra valida documentazione comprovante i redditi dell'utente: il tutto deve essere riferito al periodo relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- 2) copia estratti conto bancari ultimo trimestre e/o libretti di risparmio, titoli di credito, depositi postali e documentazione attestante eventuali rapporti esistenti con ogni tipo di società, ente ed organismo comunque denominato di natura finanziaria.

Sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000 diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.



**ART. 19**  
**Interruzione dell'intervento assistenziale**

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione economica da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati agli alimenti e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione fino a quel momento concessa.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

**TITOLO III**

**INTERVENTI DI SUPPORTO ECONOMICO  
AL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI**

**ART. 20**  
**Oggetto e finalità dell'integrazione**

1) Il contributo economico per la integrazione per rette in strutture residenziali è un intervento finalizzato a coprire il pagamento della retta di frequenza o permanenza presso strutture di accoglienza (centri diurni, Case di riposo, strutture per disabili...) qualora la situazione reddituale e patrimoniale dello interessato, e degli aventi obbligo agli alimenti, non consenta di farsi carico totalmente della retta stessa.

2)Le rette relative al ricovero sono da considerarsi di conseguenza a carico dei parenti tenuti agli alimenti, in ottemperanza all' art.433 del Codice Civile e in rapporto alla loro condizione socio-economica, reddituale e patrimoniale.

3)L' integrazione, prevista dalla legge 328/2000 da parte dell'Amministrazione Comunale, in assenza dei soggetti tenuti all'obbligo degli alimenti o nel caso in cui anche questi ultimi versino in situazione economiche disagiate, è finalizzata a garantire all' utente l'assistenza di cui necessita. La misura dell'integrazione è determinata dall' Ente nell' ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa. Nella scelta della struttura, qualora il Comune sia chiamato ad integrare la retta, può decidere di scegliere la struttura economicamente più vantaggiosa per l'Ente. A tale scopo, contestualmente alla richiesta di intervento deve essere espressamente sottoscritto idoneo impegno per far fronte agli obblighi futuri del richiedente e/o dei parenti tenuti agli **alimenti in base all'art. 433 del Codice Civile.**

**ART. 21**  
**Domanda e istruttoria**

1) Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, è necessario inoltrare richiesta di contributo su apposito modulo da presentare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000.

Il firmatario della domanda può essere:

- L'interessato;
- I parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
- La struttura d'accoglienza in caso di mancanza di parenti;
- I parenti non tenuti agli alimenti;
- Il tutore o il curatore laddove nominato;
- I servizi sociali competenti per territorio.

Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sulla Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell'intero nucleo familiare del richiedente e dei soggetti tenuti all'obbligo di alimenti.

2) Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune;

3) L'Ufficio Servizi Sociali del Comune istruirà la relativa pratica calcolando:

- la quota della retta di ricovero, che può essere pagata dall'utente direttamente con il proprio reddito e/o con eventuali beni mobili spendibili;
- l'eventuale quota da versare da parte di tutti i parenti tenuti agli alimenti
- l'eventuale quota integrativa a carico del Comune.

4) L'integrazione della retta è stabilita dalla Giunta Comunale su proposta dell'ufficio dei Servizi Sociali in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria.

## **ART. 22** **Soggetti obbligati**

1) Le richieste di contribuzione al pagamento di rette di frequenza o di permanenza presso strutture di accoglienza non comunali, prendono in esame, previa formale autorizzazione dell'utente, la Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare e dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile:

*A) Il coniuge;*

*B) I figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti*

*prossimi, anche naturali;*

*C) I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;*

*D) I generi e le nuore;*

*E) Il suocero e la suocera;*

*F) I fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli*

*unilaterali.*

a. I tenuti agli alimenti sopra elencati vengono interpellati nell'ordine

sopra citato fino alla copertura dell'intero costo dell'integrazione, secondo il calcolo sotto riportato.

b. Le procedure per l'ammissione della domanda e la valutazione della situazione economica dei soggetti coinvolti riprendono i contenuti disciplinati dagli artt. 12, 16,17 e 18

c. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi e conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario il ricovero in struttura protetta, che possieda beni immobili e beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge qualora l'interessato o i parenti tenuti ai sensi dell'art. 433 c.c. non contribuiscano al pagamento della retta di ricovero secondo la quota stabilita nel presente regolamento.

d. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

### **ART. 23** **Calcolo delle quote**

#### **A ) CALCOLO DELLA QUOTA A CARICO DELL'UTENTE**

1) Il reddito (al netto) e il patrimonio spendibile dell'utente, in caso di ricovero in strutture residenziali, viene inglobato totalmente, fatta salva una quota per le spese personali, determinata in € 100,00;

2) L'esistenza di beni mobili (risparmi, investimenti, arretrati pensionistici, ecc.),

diversi dal reddito mensile dell'utente, o di beni immobili (abitazione di proprietà, abitazione in usufrutto, ecc.), spendibili per il pagamento dei costi dei servizi, esonera l'Amministrazione Comunale dall'intervenire fino all'esaurimento delle suddette risorse economiche prevedendo di lasciare € 3.000,00 per spese impreviste.

3) In caso di eventuale decesso dell'assistito, il Comune provvederà, dove possibile, al recupero a valere sul patrimonio immobiliare dell'assistito stesso e fino alla concorrenza del valore di detto patrimonio, della spesa sostenuta per integrare la retta.

#### **B ) CALCOLO DELLA QUOTA A CARICO DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI**

1) Per ogni soggetto tenuto agli alimenti deve essere determinato l'indicatore della Situazione Economica Equivalente che è dato dalla somma della Situazione Economica Equivalente dei componenti i relativi nuclei familiari, esclusi i soggetti non tenuti agli alimenti, a tale proposito si sottolinea che in caso di mancata produzione della relativa documentazione la richiesta di integrazione retta non verrà presa in considerazione.

2) L'utente per il quale si chiede l'integrazione non viene più conteggiato nel nucleo in quanto la sua situazione reddituale-patrimoniale viene considerata nella prima fase di calcolo.

3) Qualora non esistano parenti tenuti agli alimenti il Comune integra la differenza dopo aver proceduto al calcolo della quota a carico dell'utente.

4) La quota viene individuata attraverso un metodo che tiene conto della Situazione Economica Equivalente delle persone tenute agli alimenti affinché, nell'intento di procedere all'azione di rivalsa, non si creino altre situazioni di

disagio. Infatti è prevista una percentuale di contribuzione che cresce progressivamente con la Situazione Economica Equivalente, che salvaguarda in tal modo le situazioni economicamente svantaggiate

5) I dati raccolti consentiranno, attraverso l'applicazione del metodo illustrato nell'ALLEGATO "A", di individuare per ciascun soggetto la quota annuale massima di partecipazione economica.

6) La percentuale è riferita alla quota di retta risultante dalla differenza fra le rette dovute e la sommatoria dei redditi e del patrimonio dell'interessato e degli obbligati agli alimenti.

7) Le fasce della situazione economica equivalente e le ipotesi di percentuale dell'ALLEGATO "A" potranno essere annualmente determinate con apposita delibera dalla Giunta Comunale, in conformità alle eventuali variazioni delle pensioni minime INPS. Il responsabile del servizio applicherà al singolo caso le fasce così determinate, tenendo presente le indicazioni contenute nel piano socio assistenziale e la normativa vigente.

C) Il Comune, in caso di difficoltà alla riscossione della quota di competenza dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 433 del C.C. può comunque far fronte alla contribuzione previa azione di recupero di quanto erogato nei confronti degli stessi soggetti obbligati.

## **ART. 24 SITUAZIONI PARTICOLARI**

Situazioni di particolare rilevanza sociale e non in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento potranno essere sottoposte all'esame della Giunta Municipale, che potrà disporre, con adeguata motivazione, indirizzi in merito.

## **TITOLO IV TIROCINIO VOLONTARIO**

### **ART. 25 Destinatari**

Ai richiedenti, il Comune di Appignano offre l'opportunità di frequentare i servizi e gli uffici comunali come volontari, compatibilmente alle esigenze ed alle disponibilità degli stessi.

### **ART. 26 Scopi**

Il tirocinio volontario ha lo scopo di:

- potenziare e/o valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e sociale del Comune di Appignano e della sua immagine;
- sviluppare e valorizzare le iniziative culturali, sociali, turistiche e sportive per il territorio appignanese;
- potenziare le capacità lavorative relazionali e di favorire l'inserimento di soggetti in situazione di handicap disadattati, con difficoltà di inserimento sociale, lavorativo, o, comunque, a rischio di emarginazione.

## **ART. 27**

### **Fruitori**

Sono ammessi al servizio tutti coloro che, indipendentemente dal reddito o condizioni finanziarie proprio o delle famiglie di loro appartenenza, siano in possesso della maggiore età.

La domanda viene accolta o respinta dal Responsabile del Procedimento sulla base degli obiettivi fissati nell'art. 25.

Il Responsabile del Servizio, di concerto con il Direttore Generale, nello stesso atto, stabilisce gli orari ed i servizi da svolgere durante il tirocinio.

## **ART. 28**

### **Durata**

Il tirocinio ha durata annuale ed è rinnovabile. Il tirocinio non presuppone alcuna possibilità di inserimento lavorativo nell'ambito dell'organico comunale.

## **ART. 29**

### **Gratuità**

Il tirocinio volontario è svolto ordinariamente a titolo gratuito ma può essere compensato da un corrispettivo a titolo di rimborso spese o incentivo per la formazione.

L'Ente non è obbligato ad erogare alcuna forma di contributo per tale servizio.

I rischi connessi all'attività svolta sono coperti con polizza assicurativa a carico del Comune di Appignano.

## **ART. 30**

### **Revoca**

E' fatta salva la facoltà dell'Ente di revocare, in qualsiasi momento, l'ammissione al tirocinio volontario gratuito comunicando all'interessato le motivazioni che hanno portato a tale decisione.

## **ART. 31**

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della delibera di approvazione.

ALLEGATO "A": FASCE DI RIFERIMENTO DEL REDDITO.

Fasce ISEE QUOTA A CARICO DELL'UTENTE

**TABELLA**

Indicatore S.E.E. complessivo medio nucleo familiare ricoverato e nucleo familiare figli ( in mancanza di figli si considerano gli obbligati nell'ordine di cui all' art. 433 Codice Civile)	Percentuale del sussidio da erogare calcolata sulla quota residua della retta non coperta dal ricoverato
<b>Da Euro 0 a Euro 6.197,48</b>	<b>100 %</b>
<b>Da Euro 6.197,49 a Euro 7.230,39</b>	<b>90%</b>
<b>Da Euro 7.230,40 a Euro 7.746,85</b>	<b>70%</b>
<b>Da Euro 7.746,86 a Euro 8.263,31</b>	<b>55%</b>
<b>Da Euro 8.263,32 a Euro 8.779,76</b>	<b>40%</b>
<b>Da Euro 8.779,77 a Euro 9.296,22</b>	<b>25%</b>
<b>Da Euro 9.296,23 a Euro 10.329,13</b>	<b>10%</b>

CALCOLO DELLA QUOTA INTEGRATIVA A CARICO DEL COMUNE

L'eventuale intervento economico dell'Amministrazione Comunale sarà calcolato nel seguente modo:

COSTO EFFETTIVO DELLA RETTA ANNUA meno REDDITO NETTO ANNUO DELL'UTENTE, meno LE SPESE PERSONALI PER L'UTENTE, più IL PATRIMONIO SPENDIBILE DELL'UTENTE, più la quota di COMPARTICIPAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI.